



**ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI PISA**

REGOLAMENTO

DEI GRUPPI DI LAVORO SPECIALISTICI

Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 5.1 del 22/07/2020



**REGOLAMENTO
DEI GRUPPI DI LAVORI SPECIALISTICI**

Documento	A04.01.02		
Rev	4	del	22-07-2020
Pagina	2	di	6

SOMMARIO

ART. 1 - COSTITUZIONE	3
ART. 2 - FUNZIONE	3
ART. 3 - RAPPRESENTANZA	4
ART. 4 – ATTIVITA’ E FINANZIAMENTO	4
ART. 5 – COMPOSIZIONE	4
ART. 6 – RIUNIONI.....	5
ART. 7 – DIPENDENZA FUNZIONALE.....	5
ART. 8 – PARERI	5
ART. 9 – DURATA E DECANDENZA DELLE COMMISSIONI	5
ART. 10 – NORMA FINALE	6



REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORI SPECIALISTICI

Documento	A04.01.02		
Rev	4	del	22-07-2020
Pagina	3	di	6

REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO SPECIALISTICI

Approvato dal Consiglio direttivo dell' Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pisa con delibera n. 5.1 del 22/07/2020

ART. 1 - COSTITUZIONE

I gruppi di lavoro specialistici (Commissioni Tecniche) sono Organi consultivi dell'Ordine e risiedono presso la sede dell'Ordine stesso e vengono costituite dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per ognuna delle seguenti aree specialistiche viene costituita una Commissione specifica:

- C1 – EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO
- C2 – IGIENE, SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E NEI CANTIERI
- C3 – PREVENZIONE INCENDI
- C4 – ELETTRATECNICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICA
- C5 – CHIMICA, CHIMICA INDUSTRIALE, CHIMICA CONCIARIA
- C6 – MECCANICA, FISICA, TERMOTECNICA E ENERGIA
- C7 – FORMAZIONE
- C8 - PARCELLE

ART. 2 - FUNZIONE

Le funzioni principali delle Commissioni Tecniche sono:

1. promuovere attività culturali, didattiche, scientifiche e di ricerca, per lo sviluppo professionale dei Periti Industriali;
2. organizzare manifestazioni, congressi, corsi, convegni, riunioni, per la divulgazione presso l'opinione pubblica delle molteplici attività che competono ai Periti Industriali;
3. seguire le vicende tecniche e legislative che attengono alle varie specializzazioni ed ai rami di attività, per promuovere il ruolo dei Periti Industriali e le iniziative intese al perfezionamento di norme tecniche e legislative relative alle attività dei Periti Industriali, oltre che a Convegni e tutte le forme di rappresentanza necessaria del settore previa autorizzazione rilasciata dall'Ordine.

	REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORI SPECIALISTICI		Documento A04.01.02	
			Rev 4	del 22-07-2020
			Pagina 4	di 6

4. tutelare nei campi di attività di competenza la figura professionale del Perito Industriale, denunciando al Consiglio Direttivo eventuali infrazioni, abusi e qualunque altro atto lesivo dell'etica professionale.

ART. 3 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza verso Organi, Enti o privati è consentita previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Le Commissioni Tecniche non possono inviare comunicazione scritte di nessun genere ne agli iscritti all'Albo dell'Ordine, ne ad Organi, Enti e Società Pubblici o privati.

Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse solo ed esclusivamente attraverso il Consiglio Direttivo.

ART. 4 – ATTIVITA' E FINANZIAMENTO

Tutte le attività e le iniziative delle Commissioni Tecniche devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Le Commissioni, in quanto organo consultivo, non hanno fondi propri di gestione ma possono proporre attività che necessitano di finanziamento al Consiglio Direttivo dell'Ordine, che deciderà in merito.

E' comunque possibile chiedere al Consiglio dell'Ordine, sulla base di un programma operativo, la costituzione di un fondo di dotazione da inserire nel bilancio preventivo.

Non è previsto per i componenti delle Commissioni nessun gettone di presenza e/o rimborso spese salvo quanto sopra descritto.

ART. 5 – COMPOSIZIONE

Le Commissioni Tecniche sono composte da tutti i Periti Industriali iscritti all'Albo che abbiano interesse alle relative attività e che ne facciano specifica richiesta.

Le Commissioni sono composte da minimo tre Periti Industriali regolarmente iscritti all'Albo, compresi il Coordinatore ed il Segretario che ogni Commissione nominerà al suo interno.

Alle commissioni hanno comunque diritto di partecipare anche i Consiglieri dell'Ordine stesso.

Le Commissioni, per la trattazione di specifici problemi, potranno avvalersi della collaborazione, in veste consultiva, di uno o più specialisti anche non iscritti.

L'assenza ingiustificata ad oltre due riunioni consecutive comporta l'automatica esclusione dell'iscritto dalla Commissione.

Oltre che per quanto appena sopra evidenziato, il Coordinatore della Commissione può sostituire in qualsiasi momento uno o più componenti dandone motivazione allo/agli interessati.



REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORI SPECIALISTICI

Documento	A04.01.02		
Rev	4	del	22-07-2020
Pagina	5	di	6

ART. 6 – RIUNIONI

Il Segretario della Commissione provvederà a tenere aggiornato l'elenco dei membri della Commissione che sarà utilizzato per le convocazioni delle riunioni.

Il Coordinatore della Commissione o il Segretario possono apporre la firma esclusivamente sulla lettera di convocazione della Commissione.

Le riunioni delle Commissioni sono, di regola, riservate ai soli componenti effettivi. Chiunque può chiedere la partecipazione in qualità di uditore.

Possono partecipare alle Commissioni Tecniche anche persone esterne previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore della Commissione d'intesa con il Segretario stabilirà i termini ed i tempi delle riunioni.

Le Commissioni come primo atto formulano un programma operativo e fissano un calendario di massima delle riunioni che presentano al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione e l'eventuale dotazione finanziaria.

Ogni riunione dovrà essere verbalizzata a cura del Segretario della Commissione su un apposito registro da conservare presso la segreteria dell'Ordine, a disposizione di tutti gli iscritti.

Il Coordinatore della Commissione provvederà a stilare almeno annualmente un rendiconto dell'attività svolta da presentare al Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea degli iscritti.

ART. 7 – DIPENDENZA FUNZIONALE

Le Commissioni dipendono, quale organo consultivo, direttamente dal Consiglio Direttivo dell'Ordine e i contatti dovranno essere tenuti dal Coordinatore interno incaricato che provvederà ad informare lo stesso dei lavori e delle attività in corso.

ART. 8 – PARERI

Su richiesta del Consiglio Direttivo le Commissioni possono essere chiamate a dare pareri per le attività dell'Ordine. Tali pareri dovranno essere portati al Consiglio Direttivo entro termini tali da permettere un regolare sviluppo o svolgimento dell'argomento.

La Commissione ha la facoltà di sottoporre al Consiglio Direttivo problematiche emerse e discusse che dovranno essere analizzate dallo stesso che s'impegna a dare una risposta in merito entro termini tali da permettere un regolare sviluppo o svolgimento dell'argomento.

ART. 9 – DURATA E DECADENZA DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni Tecniche hanno durata pari al mandato del Consiglio Direttivo.


	REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORI SPECIALISTICI		Documento A04.01.02	
			Rev 4	del 22-07-2020
			Pagina 6	di 6

Le Commissioni Tecniche si considerano decadute quando, a parere del Consiglio Direttivo, non svolgono attività aderenti agli scopi istituzionali o quando viene meno il motivo che ne ha consigliato la costituzione.

ART. 10 – NORMA FINALE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla specifica deliberazione del Consiglio Direttivo e annulla e sostituisce ogni altra precedente norma o regolamento relativa all' argomento.

Il Segretario
Per. Ind. Fabrizio Fontanelli



Il Presidente
Per. Ind. Giorgio Falchi

